



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica,
terminata la discussione orale,
pronunzia ex art. 281 *sexies*, ultimo comma, c.p.c.,
la presente

S E N T E N Z A

nel proc. n. 3138/2024 RG

promosso da

Wind Tre spa

con gli avv.ti Massimo Proto, Silvio Martuccelli e Carlo Maria Martino

appellante

contro

Comune di Saonara

contumace

nonchè contro

Abaco spa

con l'avv. Matteo D'Auria

appellante

OGGETTO: appello avverso la sentenza 11.12.2023 n. 150 del giudice di pace di Padova –
canone unico patrimoniale

MOTIVAZIONE

1. Wind Tre spa ha tempestivamente proposto appello la avverso la sentenza 11.12.2023 n. 150 con cui giudice di pace di Padova, nel contraddittorio con il Comune di Saonara (rimasto contumace) ed Abaco spa (concessionaria del Comune per la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, costituita), ha rigettato le domande con cui Wind Tre spa aveva chiesto sia di dichiarare la nullità - per assoluta indeterminatezza - dell'avviso di accertamento n. 1 del 12 luglio 2023, recante l'ingiunzione di pagare euro 1.154,00, sia di accertare che nessun importo a titolo di canone unico patrimoniale ex art. 1, comma 831, L. 160/2019, era esigibile con riferimento all'attività svolta nel territorio comunale di Saonara da Wind Tre spa, atteso che essa non occupava, neppure in via mediata, suolo pubblico

Abaco spa resiste.

Precisate le conclusioni, al termine della discussione la causa viene ora decisa secondo il rito previsto dagli artt. 281 *sexies*, ultimo comma, 350 bis, primo comma, e 350, terzo comma, c.p.c..

2. Il giudice di pace ha rigettato la domanda osservando, quanto alla dedotta nullità per indeterminatezza dell'avviso di accertamento impugnato, come "l'avviso opposto riporti l'indicazione della normativa posta a fondamento della richiesta impositiva, relativa all'istituzione del Canone Unico Patrimoniale, nonché i riferimenti del Regolamento Comunale istitutivo dello stesso; inoltre, l'atto impugnato contiene altresì la puntuale esposizione delle somme dovute con specificazione del relativo titolo. In definitiva, quindi, l'avviso impugnato contiene tutti elementi atti a consentire al destinatario di individuare il titolo della pretesa azionata, nonché la quantificazione della stessa. Va incidentalmente rilevato come Wind Tre s.p.a. abbia esplicitato in giudizio un'esaustiva ed articolata difesa nel merito della pretesa impositiva, di tal ch  deve ritenersi che l'asserita indeterminatezza dell'atto non abbia inciso minimamente sulle facolt  ed i diritti difensivi della parte ricorrente".

Il giudice di pace ha quindi esaminato il motivo di ricorso con cui Wind Tre spa sosteneva che qualora la pretesa impositiva avesse avuto effettivamente ad oggetto il C.U.P., sarebbero mancati i presupposti per l'applicazione del cit. Canone Unico Patrimoniale da parte del Comune, in quanto Wind Tre spa non era titolare di alcuna autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico mediante cavi o condutture, n  risultando Wind Tre spa, all'interno del Comune, utilizzatrice materiale di infrastrutture di rete fissa altrui che potesse comportare occupazione "in via mediata" di suolo pubblico. In subordine, Wind Tre spa aggiungeva come in ogni caso la pretesa impositiva era illegittima alla luce delle disposizioni del Regolamento Comunale del Comune di Saonara, che all'art. 25 prevedeva quale soggetto obbligato al C.U.P. Cavi e Condutture unicamente l'operatore telefonico che, munito di concessione o autorizzazione, occupava direttamente il suolo pubblico. Sul punto il giudice di pace ha osservato che "La pretesa impositiva azionata dal Comune di Saonara per tramite della societ  concessionaria della riscossione viene vantata a titolo di Canone Unico Patrimoniale, introdotto dalla L. n. 160/2019, dall'art. 1 comma 831, in sostituzione del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche (c.d. Cosap), della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche (c.d. Tosap), dell'imposta comunale sulla pubblicit  e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il testo originale del comma 831 cos  disponeva: "Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilit , quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e

radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione". La norma istitutiva del C.U.P. prevedeva quindi che il canone fosse dovuto unicamente dal soggetto titolare della concessione all'occupazione: quindi le sole società titolari di concessioni per le occupazioni di cavi e condutture del sottosuolo per l'erogazione dei pubblici servizi erano obbligate al versamento, in base al numero delle proprie utenze, sommandole a quelle delle aziende che usufruivano delle stesse infrastrutture; esse avrebbero in seguito esercitato un legittimo diritto di rivalsa nei confronti di queste ultime. Il presupposto impositivo era quindi individuato nella sola titolarità della concessione all'occupazione. La disposizione è stata modificata in modo sostanziale dalla Legge 30/12/2020, n. 178, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", pubblicata nella Gazz. Uff. del 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.. L'art. 1 comma 848 della l. n. 178/2020 infatti prevede che "Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente: «831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria..." Con la modifica introdotta con la legge n. 178/2020, il presupposto del sorgere dell'obbligo di pagamento del canone è stato quindi sostanzialmente modificato, ampliandolo anche alla cosiddetta "soggettività passiva in via mediata", individuata in capo alle aziende che erogano pubblici servizi utilizzando le infrastrutture di altri soggetti e che si realizza senza una diretta occupazione del suolo pubblico. Il legislatore ha evidentemente ritenuto che, nel caso di fruizione di strutture altrui, si realizzi comunque un'occupazione di suolo pubblico, seppure in via mediata, attraverso l'utilizzazione dei cavi e delle condutture di altri soggetti. In definitiva, in forza della disposizione novellata, anche il soggetto che fruisce a qualunque titolo delle infrastrutture è soggetto passivo del tributo, e risulta ora obbligato a corrispondere al competente ente locale il canone de quo, calcolato in base al numero delle proprie utenze. Né può trovare applicazione nel caso di specie la norma di interpretazione autentica introdotta dalla legge n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021. La modifica riguarda infatti le fattispecie nelle quali sia rinvenibile una netta separazione tra soggetti titolari delle condutture e quelli che svolgono le attività di somministrazione e/o vendita per il tramite delle infrastrutture stesse, quali i settori merceologici del gas naturale o dell'energia elettrica; mentre, al contrario, tale separazione tra fornitore e soggetto distributore non è rinvenibile nel settore delle telecomunicazioni. E' pacifico nel caso di specie che Wind Tre spa, operatore di telefonia ed

internet di primaria importanza nazionale, usufruisca e si avvalga delle infrastrutture allocate nel territorio Comune convenuto e destinate all'esercizio di tali servizi; conseguentemente, alla luce dei principi supra enunciati, la società attrice risulta obbligata alla corresponsione del C.U.P., nei termini e per gli importi definiti dall'impugnato avviso di accertamento. Tali conclusioni non possono risultare inficiate nemmeno dal richiamo al Regolamento Comunale del Comune di Saonara, effettuato da parte ricorrente, posto che la normazione secondaria effettua comunque rimando, ai fini dell'individuazione dei presupposti impositivi, all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n.160. Le domande di parte ricorrente vanno quindi rigettate. L'avviso di accertamento oggetto di giudizio va quindi confermato nella sua piena legittimità e fondatezza".

3. Ciò premesso, con un primo motivo di impugnazione, Wind Tre spa censura la sentenza di primo grado, lamentando la violazione dell'art. 1, commi 162 e 179, L. 296/2006, in ordine alla mancata indicazione dei presupposti di fatto e di diritto dell'avviso di accertamento impugnato e omessa pronuncia.

Ritiene questo tribunale che il motivo sia inammissibile, in quanto sul punto il giudice di pace ha addotto due motivazioni, entrambe autosufficienti, la seconda delle quali non è stato oggetto di appello ("Va incidentalmente rilevato come Wind Tre s.p.a. abbia esplicitato in giudizio un'esauritiva ed articolata difesa nel merito della pretesa impositiva, di tal che deve ritenersi che l'asserita indeterminatezza dell'atto non abbia inciso minimamente sulle facoltà ed i diritti difensivi della parte ricorrente").

4. Con un secondo motivo di appello, Wind Tre spa lamenta la violazione dell'art. 1, comma 831, L. 160/2019 e del Regolamento CUP del Comune di Saonara in ordine alla mancanza di presupposti per l'applicazione del CUP Cavi e Condutture, nonché la violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c..

Sotto un primo profilo, si duole che il primo giudice non abbia considerato che il comma 831 dell'art. 1, L. 160/2019 qualifica 'in via mediata' l'occupazione - da parte dell'operatore non titolare di concessione rilasciata dal Comune - di suolo pubblico "mediante utilizzo materiale" della infrastruttura dell'operatore che invece sia concessionario: l'occupazione in via mediata ricorrerebbe, dunque, soltanto quando delle infrastrutture altrui si faccia un utilizzo – precisa il legislatore – "materiale" e, cioè, un utilizzo dal quale consegua una modificazione della realtà esterna. Sarebbe stato omissso di considerare che le tecnologie adoperate da Wind Tre nel Comune di Saonara non determinano alcun "utilizzo materiale" della infrastruttura di rete di proprietà di TIM.

Ritiene questo tribunale che tale profilo sia infondato. Va infatti ricordato che, in base all'art. 1, comma 831, della legge 27.12.2019, n. 160, come sostituito dall'art. 1, comma 848, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, "per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali

la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze". La decisione del giudice di pace è condivisibile in quanto aderente alla lettera della legge, poiché l'espressione "utilizzo materiale" non implica alcuna modificazione della realtà esterna, come si evince dal fatto che la stessa norma menziona l'occupazione del suolo pubblico in via mediata. E' chiaro che il canone colpisce tutti i soggetti che comunque si avvalgono di fatto delle occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture, senza che sia necessaria alcuna modificazione della realtà. Non può inoltre ravvisarsi alcuna violazione del principio di non contestazione, poiché dalle pagg. 16 e ss dell'atto di appello emerge inequivocabilmente - e risulta pienamente confermato - l'utilizzo da parte di Wind Tre spa di infrastrutture di proprietà di Tim spa a fronte del pagamento di un corrispettivo.

Sotto un secondo ed ultimo profilo, Wind Tre spa si duole che il giudice di pace abbia deciso "solo nel settore delle telecomunicazioni il legislatore non impone la separazione tra soggetto fornitore e soggetto venditore del prodotto finale ma anzi incentiva la condivisione delle reti, mentre per la distribuzione di gas ed energia elettrica vale il principio contrario". Secondo l'appellante, il giudice di pace avrebbe erroneamente aderito alla tesi avversaria secondo cui la norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 5, comma 14-*quinquies*, lett. a) e b), del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, non si applicherebbe al settore delle telecomunicazioni poiché in tale mercato non sussisterebbe "una netta separazione tra il soggetto proprietario delle infrastrutture ed il soggetto titolare del contratto di somministrazione del bene distribuito attraverso le medesime infrastrutture".

Questo tribunale ritiene che anche tale motivo sia infondato, dovendosi dare continuità a quanto già deciso da altro giudice di questa sezione con la sentenza 1.08.2024 n. 1381, pronunciata nel giudizio n. 5341/2023 RG, secondo cui "La norma di interpretazione autentica di cui all'art.5, comma 14 *quinquies* del DL.160/19, introdotta in sede di conversione, ha poi stabilito che il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita; b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche

quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro”. Appare attendibile l’assunto ... secondo cui la disposizione da ultimo richiamata deve considerarsi applicabile alle sole ipotesi di somministrazione di beni al cliente finale, allorché il venditore si limiti alla commercializzazione del bene e non operi in alcun modo sull’infrastruttura, sicché possa dirsi che non vi sia “alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture”, situazione che si verifica specialmente con riferimento alle società di vendita nel mercato libero di gas ed elettricità. Diversa considerazione vale invece per il servizio di telefonia offerto da - omissis -, atteso che, come spiegato dalla stessa attrice, al fine di erogare ai clienti finali tale servizio, essa si collega all’infrastruttura - omissis - mediante il sistema ... e dunque occupa in via mediata l’infrastruttura oggetto della concessione in favore di - omissis -. In particolare - omissis - dispone di infrastrutture proprie, che erogano il servizio venduto, utilizzando anche le infrastrutture di - omissis -, nel senso che quest’ultima raccoglie il traffico a banda larga dei clienti - omissis - e lo consegna alla rete Ethernet di - omissis - in uno dei punti della rete, abilitati al servizio di connessione (Punti di interconnessione o Pdl), come spiegato in citazione (pag. 9). Si tratta all’evidenza di un impiego in via mediata da parte di - omissis - della rete - omissis -, essendo irrilevante ai fini della configurabilità di tale utilizzazione che il passaggio dei dati sia “virtuale”, nel senso che - omissis - non dispone del collegamento e non lo usa in esclusiva, e che la fibra ottica di proprietà di - omissis - trasporti i dati di tutti gli operatori del settore, separandoli tramite l’uso della Virtual LAN, trattandosi di un’occupazione coerente con la natura dei beni (dati di - omissis -) che transitano sulla rete oggetto di concessione e dunque la occupano. In altre parole - omissis - non risulta essere una “società di vendita” di traffico telefonico, come previsto dalla lett. a) del comma 14 *quinquies* dell’art.5 del DL.160/19, ma un operatore del settore della telefonia, che opera con proprie infrastrutture e, in via mediata, con infrastrutture di terzi concessionari e nel caso di specie con infrastruttura di - omissis -, collocata nel Comune di - omissis -. Consegua da quanto esposto che il Comune ha correttamente applicato il canone di cui all’art. 1, comma 831 della l.160/2019 all’odierna attrice e che, di conseguenza, sono dovuti gli importi di cui all’avviso di accertamento (doc.2 attrice), contestati dall’attrice soltanto sul presupposto dell’insussistenza del diritto del Comune ad esigere il canone da - omissis -“.

Di qui il rigetto anche del secondo ed ultimo motivo di appello, ritenendo questo giudice - come detto – che non vi sia motivo di discostarsi dal precedente di questo stesso tribunale.

Si impongono quindi le declaratorie di cui in dispositivo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P Q M

definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Wind Tre spa e conferma la sentenza 11.12.2023 n. 150 del giudice di pace di Padova.

Condanna Wind Tre spa a rifondere le spese del presente grado a Abaco spa, liquidandole in euro 1.701,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali.

Dà atto che, in capo all'appellante Wind Tre spa, sussistono i presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/20202, per il raddoppio del contributo unificato.

Padova, 24 ottobre 2024

Il giudice
dott. Roberto Beghini